

Allegato alle debb. cc. 100 del 20/10/2008



Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO

Il Servizio

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE,
L'ESERCIZIO E L'ASSEGNAZIONE
DEL NUMERO DI MATRICOLA
DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI
IN SERVIZIO PRIVATO.
ATTUAZIONE DEL D.P.R. 30.4.1999 n. 162

IL REDATTORE

Geom. Francesco OCCHIPINTI

IL CAPO SERVIZIO

Arch. Grazia Bonomo



IL DIRIGENTE

Ing. Antonino TESTA CAMILLO

Nicosia, lì **20** OTT 2008

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE –

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'espletamento delle funzioni amministrative che il D.P.R. 162/1999 assegna ai Comuni in materia di ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori e i montacarichi:

- a) Per miniere e per navi;
- b) A venti corsa inferiore a metri 2,00;
- c) Azionati a mano;
- d) Che non sono installati stabilmente;
- e) Che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 Kg.

ART. 2 – DEFINIZIONI -

Ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità.

Commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego.

Messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza.

Modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1. Il cambiamento della velocità;
2. Il cambiamento della portata;
3. Il cambiamento della corsa;
4. Il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5. La sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e i montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Corsa: Distanza fra i due piani estremi serviti dall'elevatore.

Portata: Carico di esercizio per il quale è progettato l'elevatore.

Velocità di esercizio: Media della velocità di regime della cabina in salita e in discesa, misurata con carico uguale alla portata e con tensione di alimentazione e frequenza nominali.

Piattaforma elevatrice per disabili: Un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a metri 2, destinata al trasporto di persone disabili.

Proprietario o suo legale rappresentante: Il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto, o il suo legale rappresentante. Per gli edifici condominiali, per legale rappresentante s'intende l'amministratore del condominio.

Trovano applicazione, inoltre, tutte le definizioni di cui al D.P.R. 30.4.1999 n. 162 e del D.P.R. 29.5.1963 n. 1497.

ART. 3 – MODALITA' ED OBBLIGHI -

Per l'installazione degli impianti si applicano le procedure previste dal D.P.R. 30.4.1999 n. 162. L'installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio dell'autorizzazione edilizia, fatti salvi i casi e gli obblighi previsti in materia edilizia quando l'impianto incide sull'assetto del territorio.

Nei progetti di costruzione, ristrutturazione o modifica degli immobili, da presentare al Comune per l'ottenimento di titoli edilizi è necessario indicare la presenza di impianti elevatori.

Per gli stabili soggetti al certificato di prevenzione incendi, l'installazione è subordinata al parere di conformità del progetto da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per gli edifici adibiti a locali di pubblico intrattenimento, la presenza degli impianti deve essere indicata nei progetti da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza.

ART. 4 – MESSA IN ESERCIZIO – COMUNICAZIONE AL COMUNE (rif. art. 12 D.P.R. 162/99) –

La messa in esercizio di un ascensore o di un montacarichi è soggetta alla preventiva comunicazione da parte del proprietario o del suo legale rappresentante. La comunicazione redatta sull'apposito modello fornito da questo Ente, deve essere presentata al comune di Nicosia, entro dieci (10) giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

La comunicazione da inviare al Comune dovrà contenere:

- a) L'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) La velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento dell'impianto;
- c) Il nominativo la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
- d) La copia della dichiarazione di conformità dell'impianto;
- e) L'indicazione della ditta abilitata cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

- f) L'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, che abbia accettato l'incarico.

La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta l'inefficacia della comunicazione e preclude la messa in esercizio dell'impianto.

Nel caso in cui nella comunicazione venga omissa un elemento di cui al comma 2, l'Ufficio preposto al controllo della documentazione, entro i successivi trenta giorni, richiederà all'interessato l'integrazione della comunicazione.

Ricevuta la comunicazione, l'Ufficio preposto istituisce il fascicolo dell'impianto nel quale conserverà tutta la documentazione relativa all'impianto stesso.

ART. 5 – NATURA ED EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE –

La comunicazione, completa in ogni sua parte, di cui al precedente art. 4 costituisce titolo per la regolare messa in esercizio dell'impianto. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, assegna il numero di matricola all'impianto inviando la comunicazione al proprietario o al suo legale rappresentante, dandone, contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Per gli impianti installati in edifici soggetti al certificato di prevenzione incendi, la messa in esercizio è subordinata al rilascio dello stesso certificato o titolo equipollente.

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA -

Per l'istruttoria delle comunicazioni di cui al precedente art. 4 si applicano i principi generali previsti dalla Legge 7.8.1990 n. 241 e L.r. 10/1991 e succ. modif. ed integr., per la documentazione e le dichiarazioni si osserveranno le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La verifica del Comune è limitata alla sola regolarità formale dell'atto, ovvero a controllare se la comunicazione contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal D.P.R. 162/1999 di cui al precedente art. 4, mentre non riguarderà i contenuti delle dichiarazioni tecniche della cui veridicità e regolarità risponde direttamente ed esclusivamente colui che le ha sottoscritte o rilasciate.

Nel caso la comunicazione risulti carente anche di un solo elemento essenziale per la sua validità, l'Ufficio preposto all'istruttoria, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione, chiede all'interessato di integrarla, indicando le cause di irregolarità o incompletezza e comunicando il divieto di mettere in esercizio l'impianto, fino all'avvenuta regolarizzazione della comunicazione.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA -

L'Ufficio preposto, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della completa e regolare comunicazione, assegna all'impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante, dandone contestuale notizia al soggetto competente per le verifiche periodiche.

L'assegnazione del numero di matricola equivale ad attestare la regolarità della comunicazione.

Il numero di matricola è attribuito secondo l'ordine cronologico di presentazione della comunicazione ed è riferito all'anno di invio della richiesta.

Il numero di matricola serve a contraddistinguere e identificare ogni impianto ed è composto come segue:

NICOSIA/NR MATRICOLA/ANNO

La sostituzione dell'intero impianto con un altro avente un diverso numero di fabbricazione equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione di un nuovo numero di matricola.

ART. 8 – REGISTRO DI IMMATRICOLAZIONE –

In attuazione al D.P.R. 162/1999 ed in applicazione del presente regolamento, nel comune di Nicosia è istituito il registro di matricola degli ascensori e dei montacarichi sul quale saranno trascritti i numeri di matricola degli impianti messi in esercizio.

Sul registro, oltre al numero di matricola, saranno trascritti i dati relativi all'impianto quali: l'ubicazione, il proprietario o legale rappresentante, tipo di ascensore o montacarichi).

Sul registro saranno annotate anche le eventuali variazioni comunicate successivamente alla messa in servizio dell'impianto.

ART. 9 – LIBRETTO E TARGA (rif. art. 16 D.P.R. 162/99 e art 4 D.M. 26.10.2005) –

Il proprietario o il legale rappresentante deve essere in possesso di un apposito libretto sul quale dovranno essere obbligatoriamente annotati ed allegati i seguenti documenti:

- ✓ I verbali delle verifiche periodiche;
- ✓ I verbali delle verifiche straordinarie;
- ✓ Gli esiti delle visite di manutenzione;
- ✓ La copia delle dichiarazioni di conformità dell'impianto;
- ✓ La copia delle comunicazioni inviate al Comune attinenti l'impianto;
- ✓ La copia di comunicazione dell'avvenuta assegnazione del numero di matricola.

Il proprietario o il legale rappresentante deve avere cura che in ogni cabina devono essere esposte le avvertenze per l'uso ed una targa recante le seguenti indicazioni:

- Il soggetto incaricato ad effettuare le verifiche periodiche;
- L'installatore ed il numero di fabbricazione;
- Il numero di matricola;
- La portata complessiva in chilogrammi;
- Il numero massimo di persone che devono avere accesso alla cabina.

ART. 10 – MODIFICHE COSTRUTTIVE (rif. comma 4 art. 12 D.P.R. 162/99) –

Nel caso in cui all'impianto vengano apportare modifiche costruttive che non rientrano nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, il proprietario o il legale rappresentante, previo

adeguamento dell'impianto per la parte sostituita o modificata, è tenuto ad inviare, al Comune ed al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. 162/1999.

Le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione e per le quali è dovuto l'invio della comunicazione sono le seguenti:

- ↳ Il cambiamento della velocità;
- ↳ Il cambiamento della portata;
- ↳ Il cambiamento della corsa;
- ↳ Il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico ed elettrico;
- ↳ La sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

E' precluso l'esercizio dell'impianto qualora, dopo le intervenute modifiche costruttive, non sia stata inviata al Comune la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 11 - VARIAZIONE DEL PROPRIETARIO, DEL MANUTENTORE O DELL'INCARICATO DELLE VERIFICHE PERIODICHE -

Nel caso di sostituzione del proprietario, del manutentore o dell'incaricato alle verifiche periodiche, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, è necessario inviare al Comune una comunicazione con la quale venga data notizia della variazione intervenuta.

Nella comunicazione devono essere precisate le generalità del nuovo soggetto e la data di decorrenza dell'incarico, al fine dell'esatta individuazione del soggetto responsabile.

L'Ufficio preposto curerà le annotazioni da apportare sul registro di matricola.

ART. 12 - MANUTENZIONE (rif. art. 15 D.P.R. 162/99) -

Per la corretta conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero ad un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il manutentore, periodicamente, avrà cura di porre in essere tutti i controlli dell'impianto, con particolare riferimento:

- a) A verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, delle porte dei piani e delle serrature;
- b) A verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- c) Alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti.

Il manutentore provvede, almeno ogni sei mesi per gli ascensori e almeno un volta l'anno per i montacarichi:

- a. A verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- b. A verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- c. A verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- d. Ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto.

Il manutentore promuove la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate o a verificare l'avvenuta corretta esecuzione.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto fino a quando esso non sia stato riparato. In tal caso deve, tempestivamente, darne notizia al proprietario o al legale rappresentante e al soggetto incaricato alle verifiche periodiche, inoltre dovrà informare il Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti.

ART. 13 – VERIFICHE PERIODICHE (rif. art. 13 D.P.R. 162/99) -

Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

In occasione della prima verifica periodica l'autorità competente o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99, è tenuto ad effettuare l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato secondo la norma europea UNI EN 081-80 ed a prescrivere gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, descrivendo dettagliatamente gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza (rif. Art. 2 D.M. 26.10.2005).

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il verbale dell'avvenuta verifica, che il proprietario, o il legale rappresentante, avrà cura di annotare o allegare al libretto dell'impianto.

ART. 14 – VERIFICHE STRAORDINARIE (rif. art. 14 D.P.R. 162/99) –

Le verifiche straordinarie devono essere eseguite nei seguenti casi:

- ▲ Per accertare il regolare ripristino delle condizioni di sicurezza, dopo l'esito negativo della verifica periodica;
- ▲ In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio;
- ▲ Quando vengano apportate le modifiche costruttive all'impianto di cui al IV comma dell'art. 12 D.P.R. 162/99 (vedasi art. 10 del presente).

La verifica straordinaria, con esito positivo, si rende sempre necessaria per i casi sopra esposti, l'esito di tale verifica deve essere comunicato al Comune, il quale provvederà alla revoca del provvedimento di fermo dell'impianto consentendo e la sua rimessa in esercizio.

ART. 15 – ESITO NEGATIVO DELLE VERIFICHE -

In caso di esito negativo delle verifiche, il proprietario, o il legale rappresentante, è tenuto a sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto e a darne notizia al Comune, allegando alla comunicazione il verbale dell'esito negativo della verifica.

In caso di esito negativo della verifica, il Comune emetterà il provvedimento di fermo di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/1999.

ART. 16 – FERMO DELL'IMPIANTO (rif. art. 12-13-14 e 15 D.P.R. 162/99) -

Il Comune ordina il fermo dell'impianto nei seguenti casi:

- ⇒ Quanto il proprietario, o il suo legale rappresentante, o l'organismo tecnico competente comunica l'esito negativo delle verifiche periodiche o straordinarie;
- ⇒ In caso di incidenti di notevoli importanza e/o di grave pericolo segnalato dal manutentore o da altro soggetto.
- ⇒ In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità delle persone (III comma – art. 2 D.M. Attività Produttive 26.10.2005)

Il fermo dell'impianto può essere disposto anche :

- ⇒ In caso di inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. 162/99 (omessa o irregolare comunicazione, omissione delle verifiche, installazione e messa in servizio di impianti non dotati dei requisiti di sicurezza, ecc.);
- ⇒ In caso di impianto commercializzato e/o installato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e non in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 6 della Legge 24.10.1942 n. 1415, per il quale non risulta essere stato presentato al Comune, entro i termini stabiliti (30.9.2002 ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7.5.2002 n. 129) il certificato di collaudo previsto dal III comma dell'art. 19 del D.P.R. 162/99.

Il fermo dell'impianto è disposto fino alla regolarizzazione della procedura amministrativa della comunicazione ovvero fino alla rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. Per i casi con verbale di esito negativo, la rimessa in esercizio dell'impianto è sempre subordinata all'acquisizione, da parte del Comune, dell'esito positivo dell'avvenuta verifica straordinaria.

L'impianto sottoposto ad ordinanza di fermo, può essere rimesso in esercizio solo dopo l'emissione del provvedimento di revoca dell'atto che ne disponeva il fermo.

ART. 17 – IMPIANTI COMMERCIALIZZATI E/O INSTALLATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 30.4.1999 N. 162 (rif. art. 19 D.P.R. 162/99 e art. 1 D.P.R. 129/2002)-

Tutti gli impianti che all'entrata in vigore del D.P.R. 162/99 erano provvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'art. 6 della Legge 24.10.1942 n. 1415, sono legittimamente messi in servizio se alla data del 30.9.2002, il proprietario,

o il suo legale rappresentante, abbia trasmesso al Comune l'esito positivo del collaudo effettuato dagli organismi competenti.

Qualora il proprietario, o il legale rappresentante, non abbia provveduto ad effettuare il collaudo dell'impianto ed a comunicarne l'esito positivo al Comune, così come previsto dall'art. 1 D.P.R. 129/2002, l'impianto non potrà essere mantenuto in esercizio e sarà sottoposto al provvedimento di fermo.

Il provvedimento di fermo dell'impianto potrà essere rimosso soltanto dopo l'avvenuta comunicazione, munita della copia del collaudo, che il proprietario, o il legale rappresentante, dovrà far pervenire al Comune ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 162/99.

Le licenze di esercizio rilasciate ai sensi della Legge 24.10.1942 n. 1415 permangono valide a condizione che il proprietario, o il legale rappresentante, adeguino l'impianto alle intervenute nuove disposizioni legislative.

ART. 18 – PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI -

Ai sensi del capo B della Circolare del Ministero per l'Industria e l'Artigianato n. 157296 del 14.4.1997, le norme del presente regolamento si applicano alle piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore ai due metri.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE -

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

Nicosia, lì **2 OTT 2008**

IL REDATTORE

Geom. Francesco OCCHIPINTI



IL CAPO SERVIZIO
Arch. Grazia Benomo



IL DIRIGENTE

Ing. Antonio TESTA CAMILLO



PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva 95/16/CE
- Decreto del Presidente della Repubblica 30.4.1999 n. 162
- Decreto del Presidente della Repubblica 29.5.1963 n. 1497
- Decreto del Presidente della Repubblica 7.5.2002 n. 129
- D.M. delle attività produttive 26.10.2005
- Circolare del Ministero per l'Industria e l'Artigianato n. 157296 del 14.4.1997



Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO

Il Servizio

MODELLO DI COMUNICAZIONE
DI MESSA IN ESERCIZIO

IL REDATTORE

Geom. Francesco OCCHIPINTI

IL CAPO SERVIZIO

Arch. Grazia Bonomo



IL DIRIGENTE

Ing. Antonino NESTA CAMILLO

Nicosia, li **2 OTT 2008**

**AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
NICOSIA**

OGGETTO: Comunicazione di messa in esercizio di:

ASCENSORE; MONTACARICHI; PIATTAFORMA PER DISABILI

22

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ (prov. _____)
alla Via _____ n. _____ nella qualità di:

- Proprietario dell'impianto;
 Incaricato (specificare il tipo di incarico o delega) _____;
 Legale rappresentante della ditta denominata _____ con
sede legale a _____ in Via _____
n. _____ C.A.P. _____ tel. _____.

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 30.4.1999 N. 162

COMUNICA LA MESSA IN ESERCIZIO

ASCENSORE; MONTACARICHI; PIATTAFORMA PER DISABILI
installato nello stabile sito in Nicosia alla Via _____ n. _____

D I C H I A R A

Che l'impianto sopra indicato ha le seguenti caratteristiche:

- ❖ velocità _____ ❖ numero di fabbricazione _____
❖ portata Kg _____ ❖ numero delle fermate _____
❖ corsa mt _____ ❖ tipo di azionamento _____

Il nominativo o la ragione sociale dell'installatore:

dell'ASCENSORE _____

del costruttore del MONTACARICHI o della PIATTAFORMA PER DISABILI _____

Di aver affidato la manutenzione dell'impianto alla ditta: _____

_____ con sede in _____ (prov. _____ - C.A.P. _____)

Via _____ n. _____

Di aver affidato l'esecuzione delle verifiche periodiche alla ditta _____
_____ con sede in _____ (prov. _____ - C.A.P. _____)
Via _____ n. _____

C H I E D E

l'assegnazione del numero di matricola per:

- ASCENSORE; MONTACARICHI; PIATTAFORMA PER DISABILI.

A L L E G A

1. La dichiarazione di conformità dell'impianto di cui al V comma dell'art. 6 del D.P.R. 162/1999.
2. Documento o contratto attestante l'affidamento e l'accettazione dell'incarico di manutenzione dell'impianto debitamente compilato e sottoscritto.
3. Documento o contratto attestante l'affidamento e l'accettazione dell'incarico per l'esecuzione delle verifiche periodiche.

S I I M P E G N A

a trasmettere i verbali **con esito negativo** della manutenzione, delle verifiche periodiche e straordinarie eseguite sull'impianto e ad inviare la comunicazione in caso di modifiche costruttive apportate all'impianto.

IN FEDE.-

Nicosia, li _____

FIRMA
